



COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252



AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA MOROSITÀ INCOLPEVOLE

(in attuazione dell'art. 6, comma 5 del D.L. 102 del 31/08/2013, convertito con L. 124 del 28/10/2013, e del D.M. 30/03/2016, nonché della D.G.R. 1783 del 29/09/2014 e della D.G.C. 167 del 03/11/2016)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla Regione Veneto

Il Comune di Belluno rende noto di avere, con determinazione n. 793 del 12 ottobre 2017, riaperto i termini dell'avviso pubblicato in data 25/11/2016 al fine di consentire, senza soluzione di continuità, ai cittadini residenti a Belluno, titolari di contratti di locazione regolarmente registrati, in possesso dei requisiti sotto elencati e destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, di presentare domanda per ottenere un contributo, alle condizioni e secondo i criteri di erogazione di seguito specificati.

Le domande dei richiedenti potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse erogate dalla Regione.

Per **morosità incolpevole**, come definita dall'art. 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2016, la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovute, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

ART 1. VALORE E FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D.M. 30/03/2016, l'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di euro 12.000,00.

I provvedimenti comunali in questione, in base all'art. 5 del D.M., sono destinati a:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

Si precisa che le istanze saranno accolte sino ad esaurimento dei fondi assegnati al Comune di Belluno con deliberazione di Giunta Regionale.

ART 2. REQUISITI PER L'ACCESSO

Conformemente a quanto stabilito dagli artt. 2 e 3 del D.M., l'intervento riguarda il conduttore che alla data di presentazione della domanda abbia tutti i seguenti requisiti:

- 1) **sia anagraficamente residente nel Comune di Belluno;**
- 2) **sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;**
- 3) si trovi nell'impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovute ad una delle cause indicate all'art. 2 del citato D.M. 30/03/2016, come la perdita del lavoro, la consistente riduzione dell'orario di lavoro o la malattia grave, l'infortunio o il decesso di un componente del nucleo;
- 4) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- 5) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- 6) abbia cittadinanza italiana, di un paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- 7) ciascun componente del nucleo familiare non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

In base a quanto disposto dalla D.G.R. 1783/2014, restano esclusi dall'ambito di applicazione del D.L. 102/2013 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati ai sensi della L.R. 2 aprile 1996, n. 10.

ART 3. CRITERI PREFERENZIALI

In base al comma 3 del succitato art. 3 del D.M., e nella sola ipotesi di esaurimento del fondo regionale, nell'assegnazione del contributo costituisce criterio preferenziale, la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- a) ultrasettantenne;
- b) minore;
- c) con invalidità accertata per almeno il 74%;
- d) in carico ai Servizi Sociali o all'ULSS per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Il Servizio Sociale provvederà quindi alla concessione del contributo anche in base ad una valutazione complessiva della situazione che tenga conto:

- 1) dell'adesione dell'inquilino e del proprietario ai progetti individualizzati proposti dal Servizio Sociale in riferimento all'effettiva possibilità di raggiungere uno degli obiettivi considerati

- come prioritari per l'erogazione del contributo: rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, differimento dello sfratto, stipula di nuovo contratto;
- 2) della data stabilita per l'esecuzione dello sfratto;
 - 3) dell'ammontare del valore I.S.E.E. del nucleo.

ART 4. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La domanda deve essere redatta su apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente (www.comune.belluno.it), completa della documentazione ivi richiesta e consegnata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Belluno, in Piazza Duomo 1, o trasmessa tramite PEC a belluno.bl@cert.ip-veneto.net. Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate esclusivamente all'account sicurezzasociale@comune.belluno.it e verranno riscontrate dall'ufficio competente con le stesse modalità.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Ferme restando le sanzioni penali – previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni ivi indicate – il dichiarante decade dai benefici conseguiti qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese.

Belluno, 20/10/2017

F.to Il dirigente del Settore Gare e Sociale
FLORIDA MAURA